

Personale marittimo per lavorare sulle navi

Collocamento e contratto di lavoro per la "Gente di mare"

Il personale marittimo comprende

- la Gente di mare: personale addetto ai servizi tecnici e complementari di bordo e il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera
- il personale addetto ai servizi dei porti: palombari e sommozzatori, ormeggiatori e barcaioli
- il personale tecnico per le costruzioni: ingegneri navali, costruttori navali e Maestri d'Ascia

In particolare, per ottenere l'**iscrizione nelle matricole della Gente di mare** occorre essere cittadini comunitari di età non inferiore a 15 anni ed essere idonei al nuoto e alla voga.

Sono previste **specifiche categorie**:

a) 1^a Categoria: personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo

b) 2^a Categoria: personale addetto ai servizi complementari di bordo

Ulteriori requisiti per entrambe le categorie: idoneità fisica, domicilio nel territorio dello Stato, non essere condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione

c) 3^a Categoria: personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera; l'immatricolazione in questa categoria si effettua con la qualifica di "mozzo per il traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera". Requisiti specifici: essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.

Servizio di collocamento

Il collocamento della Gente di mare è gestito da specifici uffici (UCGM), dislocati presso le Capitanerie di Porto, che si occupano di:

- gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento
- gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico
- accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo
- preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro

- registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento
- monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo

I documenti del marittimo

Per lavorare sulle navi civili, a prescindere da ruolo svolto, è necessario essere in possesso del **libretto di navigazione** - rilasciato dalle Capitanerie di Porto – e essere iscritti nei registri della Gente di mare.

Sarà necessario richiedere agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera un [certificato medico](#) che attesti l' idoneità psico-fisica e superare due prove pratiche, una di voga e una di nuoto.

Se le prove avranno esito positivo si avrà la matricola e un foglio provvisorio che verrà sostituito dal libretto di navigazione al primo imbarco. L' iter per completare la documentazione e effettuare le visite necessarie dura solitamente un mese e mezzo.

Il libretto di navigazione è il documento ufficiale che consente l' imbarco.

Viene rilasciato dalla Capitaneria di Porto dietro presentazione di telegramma o lettera d' imbarco inviata da un armatore e riporta in modo dettagliato la qualifica professionale, eventuali modifiche e la registrazione dei corsi di Basic Training (Addestramento Base).

Il Basic Training comprende cinque corsi obbligatori per legge:

- Primo Soccorso
- Pubblica Sicurezza e Responsabilità Sociale
- Antincendio Base
- Antincendio Avanzato
- Sopravvivenza e Salvataggio in Mare (il titolo di bagnino non è valido)

Contratto di lavoro Marittimi

Il **Contratto di arruolamento** (.pdf) regola il rapporto di lavoro stipulato tra un armatore o proprietario di imbarcazione e il personale marittimo, e cioè chi si imbarca per lavorare a qualsiasi titolo e per qualsiasi mansione.

Il contratto di arruolamento per la Gente di mare può essere:

- per un dato viaggio o per più viaggi
- a tempo determinato
- a tempo indeterminato

Il contratto di imbarco a viaggio e a tempo determinato non possono essere stipulati per una durata superiore a un anno, in caso contrario, saranno considerati a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio o di

più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. In particolare, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore a 60 giorni.

La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita:

- in una somma fissa per l'intera durata del viaggio
- in una somma a mese o ad altro periodo di tempo
- in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito
- parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti

Il rapporto di lavoro può risolversi per motivi:

- riconducibili all'armatore (perdita totale o innavigabilità della nave per naufragio, perdita della nazionalità della nave, sequestro della nave, o anche per la mera facoltà riconosciuta all'armatore di risolvere il contratto di arruolamento, fatti salvi i diritti spettanti all'arruolato)
- riconducibili all'arruolato (sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento riservatogli dall'armatore, sbarco dell'arruolato per motivi di autorità o per motivi di salute)

Aggiornamento febbraio 2017